

STATUTO

IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMPI BISENZIO FI VIA
DELL'OLMO 33

Numero REA: FI - 663070

Codice fiscale: 06873970484

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" alla raccolta n. 5742

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1. È costituita la Società cooperativa a mutualità prevalente

"IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE"

Art. 2 - SEDE

2.1. La società ha sede nel Comune di CAMPI BISENZIO (FI).

2.2. Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della società e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 3 - DURATA

3.1. La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con decisione dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - SCOPO MUTUALISTICO

4.1. I soci cooperatori della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per sé stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 4.3.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.

4.2. La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c. e ss., la cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella

nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c.

4.3. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di lucro. La Cooperativa intende agire anche con i terzi e può aderire ad Organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'Organo Amministrativo

Art. 5 - OGGETTO SOCIALE

5.1. La Cooperativa si propone di operare nell'ambito degli scopi sociali in ossequio alle leggi Nazionali, alle Leggi Regionali e comunitarie emanate ed emanande.

La cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività:

- 1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;
- 2) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;
- 3) organizzare e gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc.. per conto di enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;
- 4) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi;
- 5) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;
- 6) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;
- 7) l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze - madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande;
- 8) la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio-culturali);
- 9) centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed anziani;
- 10) la realizzazione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, servizi residenziali e semiresidenziali per mi-

nori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;

11) la gestione d'asili nido, scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; della gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche. Nell'ambito di quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;

12) l'istituzione e la gestione del tele - soccorso, tele - assistenza e tele - medicina;

13) la realizzazione e/o, la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali nell'ambito dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per anziani, disabili e ammalati;

14) la realizzazione e/o, la gestione di centri diurni;

15) organizzazione e gestione dell'assistenza domiciliare integrata anche in convenzione e con personale specializzato;

16) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani, dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;

17) organizzazione e gestione del servizio di segretariato sociale ed informagiovani;

18) gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole;

19) realizzare e/o gestire strutture extraospedaliere, residenza sanitaria assistenziale r.s.a., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;

20) realizzare e/o gestire soggiorni climatici marini, montani e termali nell'ambito dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per anziani, disabili e ammalati;

21) realizzare e/o gestire strutture extra ospedaliere, residenza sanitaria assistenziale (r.s.a.), per anziani non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;

22) realizzare e/o gestire corsi di formazione per operatori socio sanitari.

23) effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge 142/2001.

La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche norma-

tive caso per caso.

La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in collaborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili.

Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa inoltre potrà:

- collaborare a qualsiasi livello con la pubblica Amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alle loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni;
- dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa;

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla L. 1/1991), commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti di cui alla L. 197/91) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla Legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-

dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché accettare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31/01/1992, n°59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 6 - SOCI LAVORATORI

6.1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

6.2. Possono assumere la qualifica di soci lavoratori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

6.3. Possono diventare soci cooperatori i lavoratori, senza distinzione di genere, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge).

Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

6.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se cittadino extracomunitario alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito "Regolamento Interno", che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e di statuto;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:

- impegnarsi a rimborsare le spese amministrative della ammissione;
- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'assemblea dei soci;
- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

7.2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) copia della deliberazione dell'organo sociale che ha auto-

rizzato la domanda, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3. L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 6.

7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o della partecipazione, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

7.8. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel "Regolamento Interno".

Art. 8 - CONFERIMENTI E PARTECIPAZIONI DEI SOCI LAVORATORI

8.1. I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale minimo di euro venticinque.

8.2. L'ammontare della quota di ciascun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe

previste per il caso di conferimento di beni o crediti, per il caso di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di partecipazioni dei soci sovventori.

8.3. Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.

Art. 9 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 - OBBLIGHI DEL SOCIO

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11 - DIRITTI DEI SOCI

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite profes-

sionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

12.1. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno", redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

12.2. Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento Interno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo.

Il "Regolamento Interno" può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il "Regolamento Interno" può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Il "Regolamento Interno" di cui al comma precedente, redatto dall'Organo Amministrativo, è approvato dalla assemblea dei soci con la maggioranza del 75% dei soci.

Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; il "Regolamento Interno" dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio o presso altri uffici indicati dalle norme di volta in volta vigenti.

12.3. Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il ter-

mine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

È facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 13 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

13.1 La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 14 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

14.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto a iniziativa della Cooperativa o la cui prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro;
- d) qualora gli sia negata l'autorizzazione a cedere la sua partecipazione.

14.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

14.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

14.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

14.5. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

14.6. Il recesso non può essere parziale.

14.7. L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

b) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento delle quote o delle partecipazioni sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;

c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, richiamandosi in particolare quanto stabilito dall'art. 7 del presente statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;

d) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

e) per la mancata partecipazione per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni;

f) per avere svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;

g) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;

h) per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.

14.8. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-

denti.

14.9. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

14.10. L'esclusione è deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

14.11. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.

14.12. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.

Art. 15 - LIQUIDAZIONE

15.1. I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

15.2. La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

15.3. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 *quinquies*, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 - MORTE DEL SOCIO

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c.

16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto

previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

Art. 17 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI

17.1. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci deceduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2. La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

17.3. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.4. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 18 - SOCI SOVVENTORI

18.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con decisione dei soci, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 19 - CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

19.1. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati

da quote trasferibili del valore nominale minimo di euro venticinque.

Art. 20 - ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

20.1. Le quote di partecipazione detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione ereditaria e per atto tra vivi ai parenti nella linea retta ed al coniuge, ad altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle partecipazioni nominative ad un prezzo non superiore al valore nominale delle partecipazioni che il socio intende alienare.

20.2. Il socio sovventore che intenda vendere la propria partecipazione dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la volontà di alienare la propria partecipazione o parte di essa. Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. La partecipazione del socio sovventore alienata saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di loro.

Art. 22 - DELIBERAZIONI DI EMISSIONE E DIRITTI

21.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di sottoscrizione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

21.2 Tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori hanno diritto ad un voto per ogni euro 10.000 (diecimila) di capitale versato, sino ad un massimo di cinque voti. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di

voti da essi portati.

21.3. I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.

21.4. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

21.5. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

21.6. La Cooperativa, con delibera dell'Organo Amministrativo, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle partecipazioni dei soci sovventori. Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le partecipazioni da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.

21.7. I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle partecipazioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 22 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

22.1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

22.2. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 - ELEMENTI COSTITUTIVI

23.1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le

somme versate dai soci;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge;
f) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

23.2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

23.3. Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

23.4. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle partecipazioni sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.

Art. 24 - BILANCIO DI ESERCIZIO

24.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

24.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

24.3. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

24.4. Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

24.5. Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

24.6. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5

del D.Lgs. C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente;

c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla Assemblea che approva il bilancio e che non potrà essere superiore quanto stabilito all'art. 4 del presente statuto; il dividendo che compete ai soci sovventori potrà essere di due punti superiore rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori. Inoltre:

- i dividendi potranno essere imputati ad aumento delle partecipazioni di ciascun socio;

- i dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;

- potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili;

d) all'acquisto di proprie partecipazioni, solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto; potrà essere destinato all'acquisto di cui sopra non oltre un quarto degli utili;

e) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio.

L'assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) d) ed e), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

È vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dalla assemblea dei soci in base a quanto disposto dal "Regolamento Interno" ai sensi della lettera d), primo comma, dell'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142.

24.7. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

24.8. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio e Cooperativa.

24.9. Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Art. 25 - RISTORNI

25.1. L'assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristorno, di ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 Leg-

ge 3.4.2001 n.142 e successive eventuali modifiche:
- mediante integrazione delle retribuzioni medesime,
- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto.

Il ristorno di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dall'Organo Amministrativo, nel rispetto della parità di trattamento.

TITOLO VI

Decisioni dei soci. Competenze e modalità

Art. 26 - DECISIONI DEI SOCI

26.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

26.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;
- i) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;
- l) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;
- m) autorizza l'Organo Amministrativo a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto.

26.3. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 27 e 28.

26.4. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30.

Art. 27 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

27.1. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

27.2. Ai soci è assegnato il termine di quindici giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

27.3. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

27.4. La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

27.5. L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

27.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

27.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 28 - DECISIONI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

28.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di

decisione ai sensi del precedente art. 27. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

28.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il *quorum* deliberativo previsto al successivo art. 29.2.

28.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

28.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

28.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

**Art. 29 - DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO
ESPRESSO PER ISCRITTO: DIRITTO DI VOTO E QUORUM**

29.1. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 27 e 28 presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 21.2 se socio sovventore.

29.2. Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

29.5. I Regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci, predisposti dall'Organo Amministrativo, sono approvati dalla assemblea con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) dei soci.

Art. 30 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

30.1. Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 26.2 e in tutti gli altri casi

espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

30.2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

30.3. L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

30.4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il *quorum* costitutivo necessario.

30.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 31 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE: COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

31.1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente con il 75% (settantacinque per cento) dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo eventuali diversi e maggiori quorum previsti dalla legge.

31.2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, salvo quanto precisato per la seconda convocazione.

31.3. I Regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci, predisposti dall'Organo Amministrativo, sono approva-

ti dalla assemblea con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) dei soci.

Art. 32 - VOTAZIONI

32.1. Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

32.2. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

32.3. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 33 - VOTO

33.1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

33.2. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

33.3. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.2.

33.4. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, anche Amministratore o dipendente. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

34.1. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea

stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede eventualmente alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha comunque luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VII

Amministrazione

Art. 35 - AMMINISTRAZIONE

35.1. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre consiglieri eletti dall'assemblea dei soci.

35.2. I consiglieri durano in carica tre esercizi, scadono, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

35.3. Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

35.4. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

35.6. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

35.7. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione del rapporto, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina. Con decisione dei soci può essere istituito a favore dell'organo amministrativo un trattamento di fine mandato.

ART. 36 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

36.1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

36.2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Art. 37 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

37.1. La rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

37.2. La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

37.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art. 38 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

38.1. I soci sovventori o i mandatari di persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere in ogni caso costituita da soci cooperatori.

38.2. L'assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'eventuale organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

38.3. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli Amministratori; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

38.4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dall'organo di controllo, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

38.5. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. In ogni caso sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

38.6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

38.7. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri,

deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

38.8. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
- f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
- h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
- i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;
- n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabi-

limenti operativi;

q) acquistare partecipazioni proprie della Cooperativa, ove possibile, nei limiti e modi di legge e di statuto tempo per tempo vigente.

38.9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero consiglio di amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la assemblea è convocata dall'organo di controllo, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

TITOLO VIII

Organo di controllo

Art. 39 - ORGANO DI CONTROLLO

39.1. Nei casi obbligatori previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, la società nomina un organo di controllo - il quale si compone di un solo membro ovvero di tre membri effettivi costituenti un collegio, oltre due membri supplenti, con scelta del Presidente da parte dell'assemblea e composto e funzionante in base alla disciplina fissata per le società azionarie, nominato ai sensi di legge - il quale dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

39.2. L'Assemblea che procede alla nomina designerà i membri dell'organo di controllo e ne fisserà anche la retribuzione.

39.3. L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita la revisione legale dei conti della società. In tale caso, i membri dell'organo di controllo dovranno essere iscritti presso l'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

39.4. Delle deliberazioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo di controllo e sottoscritto dall'organo di controllo.

39.5. Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini

per la revisione legale dei conti un revisore unico, questi dovrà essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

39.6. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

39.7. Il compenso dell'Organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

40.1. La cooperativa si scioglie nei casi previsti dalla legge o per volontà dell'assemblea; in quest'ultimo caso è necessario il voto rappresentante almeno il settantacinque per cento del capitale sociale.

40.2. L'assemblea dei soci eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.

40.3. Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle partecipazioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Art. 41 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

41.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 - - REGOLAMENTI

43.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie

43.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 43 - RINVIO

44.1. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

44.2. Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Firmato: Monica MANGIONI, Marika MINICOZZI, Nara NISTRI, Co-

simo Marchi Notaio (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta aut n.10882/2001/T2 del 13.03.2001
A.E. Dir. Reg. Toscana

Registrato a PRATO il giorno 26 novembre 2018 al n. 13253 serie 1T, Euro 200,00.